



CITTA' DI BORDIGHERA

Provincia di Imperia

Allegato alla deliberazione della Commissione Straordinaria n. 43 del 19 settembre 2012 assunta con i poteri del Consiglio Comunale

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA**

INDICE

| | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| Art. 1 : | Ambito di applicazione |
| Art. 2 : | Presupposto impositivo |
| Art. 3 : | Definizione di abitazione principale e detrazioni |
| Art. 4 : | Definizione di pertinenze |
| Art. 5 : | Definizione di fabbricato – area fabbricabile – terreno agricolo |
| Art. 6 : | Soggetti passivi |
| Art. 7 : | Soggetto attivo |
| Art. 8 : | Base imponibile |
| Art. 9 : | Immobili storici |
| Art. 10 : | Fabbricati inagibili o inabitabili |
| Art. 11 : | Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta |
| Art. 12 : | Esenzioni |
| Art. 13 : | Versamenti |
| Art. 14 : | Dichiarazioni |
| Art. 15 : | Terreni agricoli - variazione di coltura |
| Art. 16 : | Variazione di classamento |
| Art. 17 : | Accertamento |
| Art. 18 : | Interessi |
| Art. 19 : | Rimborsi |
| Art. 20 : | Spese di notifica |
| Art. 21 : | Rateazione |
| Art. 22 : | Funzionario Responsabile |
| Art. 23 : | Norma di rinvio |
| Art. 24 : | Entrata in vigore |

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria, d'ora in avanti denominata IMU, di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

Art. 2

Presupposto impositivo

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune di Bordighera, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, nonché i terreni incolti.

Art. 3

Definizione di abitazione principale e detrazioni

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente articolo, previste per l'abitazione principale, si applicano ad un solo immobile. In tal caso, è obbligatoria la presentazione di dichiarazione, di cui al successivo articolo 14 del presente regolamento, da parte del soggetto passivo non avente più i requisiti per fruire dell'agevolazione.

2. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle seguenti fattispecie:

- all'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, assegnazione disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto titolare di un diritto d'abitazione;
- l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o d'usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, con presentazione di idonea autocertificazione, e con dichiarazione dell'istituto.

3. Ai fini dell'applicazione della sola detrazione sono considerate abitazioni principali le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. Per tali fattispecie non si applica la riserva della quota d'imposta a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, né il comma 17 del medesimo articolo 13.

4. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare i 400,00 euro. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permangono i presupposti per l'applicazione, a tal fine il mese iniziale e quello finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per più di 15 giorni nel corso dei mesi in questione.

5. Il Comune, con la deliberazione di cui all'articolo 11 del presente regolamento, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

Art. 4

Definizione di pertinenze

1. Si considerano pertinenze dell'abitazione principale ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria gli immobili classificati esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, destinati ed effettivamente utilizzati in modo durevole al servizio o ad ornamento dell'immobile principale.

2. Tali pertinenze devono :

- per la categoria C/2, avere le caratteristiche di soffitta o cantina ed essere ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare in cui è sita l'abitazione principale;
- per le categorie C/6 e C/7, essere ubicate nello stesso mappale catastale nel quale è sita l'abitazione principale. E' ammessa l'ubicazione in altro mappale a condizione che il contribuente produca la prova dell'asservimento pertinenziale.

3. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale risiede, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza.

4. Sono in ogni caso escluse dall'applicazione dell'aliquota ridotta tutte le unità immobiliari che siano locate, disgiuntamente dall'immobile principale cui si riferiscono, o che risultino altrimenti produttrici di reddito.

5. Resta fermo che l'immobile principale e la sua pertinenza continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel D.Lgs. n. 504/1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo.

Art. 5

Definizione di fabbricato – area fabbricabile – terreno agricolo

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del d.l. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n° 504, pertanto :

a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quelle che ne costituiscono pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo;

c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

2. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta secondo quanto previsto dal comma 8 bis dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011.

3. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola,

abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. L'agevolazione ha effetto anche ai fini del calcolo della quota d'imposta riservata allo Stato.

4. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente comma si applica a tutti i comproprietari.

Art. 6

Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono :

- a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa;
- b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- e) l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione;

Art. 7

Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Bordighera relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.

Art. 8

Base imponibile

1. La base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.lgs 30/12/1992 n° 504 e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011, come modificato ed integrato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n° 214 e, successivamente, dal D.L. 2 marzo 2012 n° 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012 n° 44.

Art. 9

Immobili storici

1. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42, la base imponibile è ridotta del 50%.

Art. 10

Fabbricati inagibili o inabitabili

1. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, si intendono fabbricati inagibili/inabitabili quelli che presentano le seguenti caratteristiche di fatiscenza:

a. Strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) e/o strutture verticali (muri perimetrali e di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo;

b. Ogni altro edificio, nelle situazioni di cui al punto a), per il quale sia stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.

2. Nel caso di cui alla lettera a) del comma precedente l'inagibilità/inabitabilità è accertata entro 60 giorni dall'Ufficio Tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 (Testo unico in materia di documentazione amministrativa) rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. La verifica della veridicità della dichiarazione sostitutiva, effettuata sul 100% delle stesse, spetta all'Ufficio Tecnico comunale.

3. Non sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi. Gli interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 504/92. Inoltre, non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il rifacimento e/o il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).

4. Il solo parere igienico – sanitario rilasciato dall'organo competente (AUSL) ai fini del rilascio della dichiarazione di inabitabilità/inagibilità degli edifici, è considerato ininfluenza ai fini dell'inabitabilità o dell'inagibilità del fabbricato.

Art. 11

Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

1. Ai sensi del comma 12 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, per l'anno 2012, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate, nei limiti previsti, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro il 30 settembre 2012, che ha effetto dal 1° gennaio 2012.

2. A partire dall'anno 2013, l'aliquota di base e le restanti aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale e la deliberazione adottata acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28/09/98 n° 360, ed i suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione, se detta pubblicazione avviene entro il 16 maggio dell'anno al quale la deliberazione si riferisce. In caso di mancata pubblicazione entro il suddetto termine, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno d'imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano le aliquote e le detrazioni pubblicate entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelle adottate per l'anno precedente.

Art. 12

Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;

- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;
2. In caso di utilizzazione mista dei fabbricati di cui al comma 1. lettera g) del presente articolo si applica l'articolo 91 bis del d.l. 24/01/2012 n. 1, inserito dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27.

Art. 13

Versamenti

1. La liquidazione dell'imposta effettuata dal contribuente in autotassazione è unica per tutti i cespiti posseduti.
2. L'imposta è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota di possesso ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
3. Nelle more dell'acquisizione degli atti di successione, ai sensi della legge 383/2001, si considerano, inoltre, validi i versamenti effettuati dagli eredi anche a nome del deceduto limitatamente alla prima rata successiva al decesso.
4. I versamenti di cui al precedente comma, per la parte non imputabile al *de cuius*, sono suddivisi d'ufficio tra gli eredi in parti uguali indipendentemente dalla percentuale di possesso ed a condizione che il debito d'imposta sussista.

5. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 14

Dichiarazioni

1. I soggetti passivi devono presentare al Comune la dichiarazione, redatta su modello ministeriale, entro il mese di giugno dell'anno successivo dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta, in tal caso il soggetto passivo è tenuto a denunciare le modificazioni intervenute.

2. La dichiarazione non deve essere presentata:

- nei casi in cui la dichiarazione presentata ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) sia compatibile con la normativa dell'imposta municipale propria (IMU);
- nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463 concernente la disciplina del modello unico informatico;
- in caso di successione, ai sensi della legge 383/2001.

3. Permane l'obbligo dichiarativo per i seguenti casi:

- a) applicazione aliquota ridotta e detrazione per abitazione principale e sue equiparazioni;
- b) applicazione detrazione per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
- c) applicazione aliquota ridotta per immobili locati, se prevista;
- d) variazione nella destinazione di unità immobiliare nelle fattispecie riconducibili alle lettere a), b), c), g) e i) di cui al presente comma;
- e) terreni agricoli incolti o, comunque, esclusi dal campo d'applicazione dell'I.C.I., variazioni riguardanti le modalità di conduzione dei terreni;
- f) ricongiungimento di usufrutto;
- g) applicazione valore venale delle aree fabbricabili;
- h) variazioni catastali, ad eccezione delle variazioni di classamento, di cui al successivo articolo 16 del presente regolamento;
- i) applicazione agevolazione per fabbricati inagibili o inabitabili, di cui all'articolo 10 del presente regolamento.

4. La dichiarazione per l'ottenimento di agevolazioni presentata tardivamente non trova applicazione retroattiva.

5. per gli immobili indicati nell'articolo 1117 n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.

Art. 15

Terreni agricoli - variazione di coltura

1. In caso di variazione di coltura, il valore da attribuire ai terreni agricoli interessati decorre dal momento della presentazione della relativa denuncia di variazione al competente ufficio del territorio. Resta fermo che Il contribuente deve presentare all'Ufficio comunale la relativa dichiarazione di variazione nei termini di legge.

Art. 16

Variazione di classamento

1. Le variazioni di classamento, ad eccezione di casi particolari, a titolo esemplificativo assegnazione di classi o categorie incongrue, hanno efficacia impositiva dal primo gennaio dell'anno successivo alla messa in atti.

Art. 17

Accertamento

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni. Si applica l'articolo 14 del D.lgs 504/1992, salvo quanto previsto al comma 9 del presente articolo.

2. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete, infedeli, dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli

omessi versamenti. Entro i termini di legge, l'ufficio provvede alla notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento d'ufficio ed in rettifica.

3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento l'ufficio può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

5. Il Comune, per la propria azione impositiva, si avvale anche dell'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato nell'apposito regolamento comunale.

6. Le riscossioni conseguenti ad atti di cui al presente articolo sono effettuate secondo le modalità stabilite dalla legge.

7. Gli errori formali e le omissioni non incidenti sull'attività di verifica e sull'ammontare dell'imposta dovuta non sono soggetti all'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 14, comma 3, del decreto legislativo n° 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

8. Non si fa luogo ad accertamenti quando l'importo complessivo degli stessi non supera € 12,00 (dodici/00) per annualità e per soggetto passivo.

Art. 18

Interessi

1. La misura annua degli interessi è determinata dal Consiglio Comunale, in sede di approvazione delle aliquote, detrazioni ed agevolazioni, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

2. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento e di cui chiedi il rimborso.

Art. 19

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate, di competenza comunale, e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, con sentenza passata in giudicato.
2. L'Ufficio Tributi provvede ad effettuare il rimborso di norma entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza e, comunque, non oltre il 15 dicembre dell'anno successivo alla suddetta data.
3. Alla domanda di rimborso, redatta in carta semplice, deve essere allegata la prova dell'eseguito versamento.
4. . Non si fa luogo a rimborsi quando l'importo complessivo degli stessi non supera € 12,00 (dodici/00) per annualità e per soggetto passivo.

Art. 20

Spese di notifica

1. Le spese di notifica dei provvedimenti emessi sono poste a carico dei destinatari, con la previsione di una quota forfetaria che potrà essere demandata, nella sua consistenza, ad autonomo provvedimento assunto dal dirigente del settore servizi finanziari.

Art. 21

Rateazione

1. E' possibile inoltrare richiesta di rateazione dei provvedimenti di accertamento d'ufficio esclusivamente in caso di sussistenza di una situazione di temporanea difficoltà economica, che deve essere adeguatamente motivata e documentata dal contribuente. La richiesta di rateazione, fino ad un massimo di dodici rate mensili, deve essere presentata, a pena di decadenza, almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza del termine di pagamento dei provvedimenti. Nel caso di importi da rateizzare superiori a € 5.000,00, alla richiesta di rateazione dovrà in ogni caso essere allegata un'autocertificazione, presentata ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la sussistenza o meno di conti correnti bancari, postali o di deposito, con l'indicazione del saldo dell'ultimo estratto conto e di quello al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Qualora l'importo da riscuotere sia pari o superiore a € 10.000,00 la rateazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante fideiussione bancaria o assicurativa. La garanzia fideiussoria è necessaria anche per la concessione della rateazione di importi inferiori qualora il richiedente, oltre al debito per il quale è richiesta la rateazione, abbia nei confronti del Comune ulteriori debiti, di qualunque natura, o non abbia in precedenza adempiuto nei termini stabiliti ad obblighi di pagamenti rateali, tributari e non tributari, a favore del Comune.

3. In caso di mancato pagamento, alla scadenza, anche di una sola rata :

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
- b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- c) eventuali successive analoghe richieste da parte del contribuente non potranno più essere accolte.

4. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso annuo previsto dall'art. 9 del D.lgs 26.2.1999 n° 46 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 22

Funzionario Responsabile

1. Il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, con deliberazione di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone i rimborsi.

Art. 23

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti e quelle contenute nel Regolamento sull'accertamento con adesione, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 18/12/2002.

Art. 24

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.

